

Studio Legale

AVV. Michele Scolamiero

AVVOCATO MICHELE SCOLAMIERO & PARTNERS

PATROCINIO INNANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORE

Roma Napoli Genova

Via Illiria, 19 - 00183 Piazza Nazionale, 94/D - 80143 Via Ponte Reale, 72/2 - 16124

Tel./Fax 081 563 47 22

Email: michele.scolamiero@libero.it

PEC: michele.scolamiero@legalmail.it

**PROSECUZIONE DELL'INIZIATIVA LEGALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLE DIFFERENZE ECONOMICHE E
PREVIDENZIALI RELATIVE AL PERIODO DAL 24 NOVEMBRE 2010 AL
31 DICEMBRE 2019**

Spett.le CONAPO,

facendo seguito alle iniziative già intraprese negli anni scorsi a tutela del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si comunica che lo Studio Legale Michele Scolamiero intende proseguire l'azione avviata, promuovendo una nuova fase di tutela dinanzi alle competenti Autorità Giudiziarie nazionali.

Come noto, in data 15 settembre 2022 sono stati registrati presso il Comitato Europeo dei Diritti Sociali i reclami collettivi n. 214/2022 e n. 215/2022, presentati dal CONAPO contro l'Italia con l'assistenza dello scrivente Studio Legale.

I reclami riguardavano il trattamento economico e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con particolare riferimento agli effetti derivanti dal ritardo nell'attuazione delle misure di armonizzazione collegate al riconoscimento della specificità di cui all'articolo 19 della legge n. 183/2010.

Con decisione adottata il 10 settembre 2025, notificata il 15 ottobre 2025 e pubblicata il 16 febbraio 2026, il Comitato Europeo dei Diritti Sociali ha definito i predetti reclami, concludendo, a maggioranza, per la non violazione delle disposizioni della Carta Sociale Europea sottoposte al suo esame.

La decisione non è stata tuttavia unanime.

La componente del Comitato Carmen Salcedo Beltrán ha espresso un articolato parere dissenziente separato, giungendo a conclusioni diverse rispetto alla maggioranza.

Nel proprio parere ha affermato testualmente:

“Non vi è alcun dubbio che esista una manifesta disparità di trattamento in materia di retribuzione e indennità complementari.”

La stessa ha evidenziato che tale situazione era stata giuridicamente constatata e implicitamente riconosciuta attraverso l'adozione della legge n. 183/2010 e che solamente dieci anni dopo, con il decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, il Governo è intervenuto per affrontarla.

Il parere dissenziente sottolinea inoltre che non sono state introdotte misure transitorie destinate a compensare il pregiudizio prodotto durante il lungo periodo precedente all'armonizzazione.

Sul punto viene affermato:

“Il governo è l'unico responsabile di questo ritardo eccessivo e deve assumersi le conseguenze di qualsiasi danno che ne derivi.”

La giudice Salcedo Beltrán ha inoltre ritenuto che gli effetti della situazione denunciata non possano considerarsi esauriti con l'intervento legislativo del 2020, sostenendo che si tratti di “una violazione della Carta i cui effetti persistono” e rilevando che il calcolo degli stipendi e delle pensioni continuerà a risentire nel tempo delle conseguenze della precedente situazione.

Pur trattandosi di un parere dissenziente e non della posizione assunta dalla maggioranza del Comitato, le argomentazioni in esso contenute assumono particolare rilievo ai fini della valutazione delle ulteriori forme di tutela esperibili davanti all'Autorità Giudiziaria nazionale.

La stessa decisione della maggioranza del Comitato riconosce, del resto, che prima del 1° gennaio 2020 esisteva una differenza retributiva tra il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale delle Forze di polizia, successivamente superata attraverso le misure di armonizzazione introdotte dal 2020. Il Comitato riconosce inoltre che l'assenza di compensazione retroattiva incide sulla base contributiva relativa al periodo precedente, con conseguenze sui futuri trattamenti pensionistici. La maggioranza ha tuttavia ritenuto che la scelta di non attribuire efficacia retroattiva alla riforma rientrasse nel margine di discrezionalità dello Stato italiano.

È proprio su tale periodo pregresso che si concentra la nuova iniziativa legale.

Dall'esame dei reclami da parte del Comitato Europeo dei Diritti Sociali sono emersi elementi importanti, soprattutto nel parere dissenziente, che possono ora essere sottoposti alla valutazione dei giudici nazionali.

L'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha istituito un apposito fondo destinato all'adozione di misure normative volte alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e a una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia, stanziando risorse a partire dall'anno 2020.

Il successivo articolo 20 del decreto legge n. 76/2020 ha dato attuazione a tale intervento, stabilendo gli effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2020, senza tuttavia prevedere un meccanismo di compensazione delle differenze maturate nel periodo precedente.

Lo Studio Legale Michele Scolamiero ritiene pertanto che sussistano elementi meritevoli di essere sottoposti alla valutazione della giurisdizione nazionale, anche alla luce delle considerazioni formulate nel parere dissenziente allegato alla decisione del Comitato Europeo dei Diritti Sociali.

A tal fine viene prospettata l'introduzione di distinti giudizi dinanzi alle competenti Autorità Giudiziarie nazionali, finalizzati a ottenere il riconoscimento delle differenze economiche e previdenziali rivendicate relativamente al periodo compreso tra il 24 novembre 2010 e il 31 dicembre 2019.

Nell'ambito di tali giudizi sarà altresì prospettata una questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 1, comma 133, della legge n. 160/2019, nella parte in cui l'intervento destinato all'armonizzazione del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha previsto risorse con decorrenza dall'anno 2020 senza contemplare misure volte a compensare il trattamento relativo al periodo precedente.

CHI PUÒ ADERIRE ALL'INIZIATIVA LEGALE

L'iniziativa legale è rivolta a tutti gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio o oggi in quiescenza, che abbiano prestato servizio anche soltanto per una parte del periodo compreso tra il 24 novembre 2010 e il 31 dicembre 2019.

Possono quindi aderire tutti gli appartenenti al Corpo nazionale che abbiano maturato servizio in tale arco temporale, compresi coloro che oggi sono collocati in quiescenza.

Non rientra invece nell'iniziativa il personale assunto a decorrere dal 1° gennaio 2020, non avendo prestato servizio nel periodo oggetto della rivendicazione.

L'iniziativa è aperta sia agli associati CONAPO sia al personale non associato, con differenti condizioni economiche in ragione della convenzione sottoscritta tra il CONAPO e lo Studio Legale Michele Scolamiero.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'INIZIATIVA LEGALE

Per i non associati CONAPO è previsto, all'atto dell'adesione all'iniziativa, un contributo iniziale di euro 600,00 per ciascun partecipante.

Per gli associati CONAPO il contributo iniziale di euro 600,00 non è dovuto, in forza della convenzione sottoscritta dal CONAPO con lo Studio Legale Michele Scolamiero.

L'associato CONAPO può quindi aderire all'iniziativa senza sostenere costi per l'avvio e la gestione della tutela legale. Un compenso sarà dovuto allo Studio soltanto in caso di effettivo riconoscimento economico o previdenziale e solo dopo l'effettivo incasso delle somme liquidate in suo favore.

Per gli associati CONAPO, gli ulteriori oneri necessari all'introduzione e alla trattazione dei giudizi, compresi contributo unificato, bolli, notifiche, conteggi individuali, eventuali consulenze tecniche e spese di soccombenza, sono posti a carico dello Studio secondo quanto previsto dalla convenzione e dal conferimento di incarico professionale.

Per gli associati CONAPO e per i non associati resta previsto il compenso professionale collegato all'esito positivo dell'iniziativa, determinato secondo gli importi e gli scaglioni indicati nel rispettivo conferimento di incarico.

In caso di rigetto della domanda, nessun ulteriore compenso sarà dovuto allo Studio Legale.

Per gli associati CONAPO, inoltre, le eventuali spese di soccombenza sono integralmente assunte a carico dello Studio Legale, secondo quanto previsto dalla convenzione e dal conferimento di incarico individuale.

Con questa nuova fase prosegue quindi il percorso di tutela intrapreso negli anni scorsi, con l'obiettivo di sottoporre alla giurisdizione nazionale le conseguenze economiche e previdenziali derivanti dalla mancata armonizzazione relativa al periodo che va dal 24 novembre 2010 al 31 dicembre 2019.

Gli interessati in possesso dei requisiti sopra indicati potranno pertanto aderire all'iniziativa mediante la sottoscrizione del conferimento di incarico professionale predisposto dallo Studio Legale.

All'uopo per una migliore gestione dell'invio, della sottoscrizione e trasmissione del conferimento dell'incarico lo studio, così come nelle precedenti iniziative, ha preparato un breve video, che sarà inviato a ciascun aderente l'iniziativa all'atto della trasmissione del conferimento dell'incarico, dove si descrivono le modalità di sottoscrizione e soprattutto di trasmissione del conferimento detto (che dovrà essere anticipato a mezzo mail, previa scannerizzazione del conferimento sottoscritto, unitamente al documento di identità in corso di validità e spedito tempestivamente a mezzo posta).

Cordialità

Avv. Michele Scolamiero